

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifica all'articolo 3 del DPRReg 354/2006

Art. 3 modifica all'articolo 5 del DPRReg 354/2006

Art. 4 modifica all'articolo 7 del DPRReg 354/2006

Art. 5 sostituzione dell'articolo 8 del DPRReg 354/2006

Art. 6 modifica all'articolo 19 del DPRReg 354/2006

Art. 7 modifica all'articolo 20 del DPRReg 354/2006

Art. 8 entrata in vigore

### **art. 1** finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.

### **art. 2** modifica all'articolo 3 del DPRReg 354/2006

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) di tale regolamento>>;

b) al comma 1 bis le parole: <<dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

### **art. 3** modifica all'articolo 5 del DPRReg 354/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

b) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:

<< b bis) le imprese in difficoltà, fatte salve le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; ai sensi dell'articolo 2, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende in difficoltà l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.>>.

### **art. 4** modifica all'articolo 7 del DPRReg 354/2006

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 354/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<Ai sensi degli articoli 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014>>;

b) alla lettera a) del comma 3 bis le parole: << nell'impresa beneficiaria degli aiuti>> sono sostituite dalle seguenti: << nello stabilimento beneficiario degli aiuti>>;

c) la lettera c) del comma 3 bis è sostituita dalla seguente:

<< c) i beni finanziati sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente>>.

### **art. 5** sostituzione dell'articolo 8 del DPRReg 354/2006

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 8  
(divieto di cumulo)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in osservanza di tale regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo.>>.

### **art. 6** modifica all'articolo 19 del DPRReg 354/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole: << degli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008 >> sono sostituite dalle seguenti: << degli articoli 58, paragrafo 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014 >>.

### **art. 7** modifica all'articolo 20 del DPRReg 354/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 354/2006 le parole: << viene comunicato alla Commissione, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << è data pubblicazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 >>..

### **art. 8** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE